



Fondo sociale europeo – Programma Operativo 2007/2013

Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per
l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione
professionale

Programma specifico n. 18 - Piano d'azione per la ricollocazione
lavorativa dei disoccupati

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' REALIZZABILI

INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO APPROVATO CON DECRETO
N. 3433/CULT.FP/2009

(testo coordinato con le modifiche di cui ai decreti 13717/ LAVFOR.FP/2010 e
1059/LAVFOR.FP/2011)



1. PREMESSA

Il documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2009", di seguito "PPO 2009", approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 920 del 24 aprile 2009, prevede, fra le altre, la realizzazione della Linea di intervento n. 17 – Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati – a valere sull'asse 2 – Occupabilità – del Programma Operativo del Fondo sociale europeo – Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione – 2007/2013.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1092 del 14 maggio 2009 è stato approvato l'avviso per la selezione dei soggetti formativi cui affidare la realizzazione delle attività formative rientranti nella menzionata Linea di intervento n. 17 del PPO 2009 e con decreto n. 3433/CULT.FP/2009 del 28 settembre 2009 è stato approvato il documento per la disciplina delle attività realizzabili.

La Linea di intervento n. 17 del PPO 2009 ha trovato continuità nel programma specifico n. 18 – Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati – del "Piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010, con la piena conferma delle modalità di attuazione e l'integrazione della disponibilità finanziaria che è passata da euro 3.000.000 a euro 7.000.000.

Le operazioni formative finanziate dal programma specifico n. 18 si rivolgono alle seguenti categorie di destinatari:

- a. lavoratori disoccupati;
- b. lavoratori in mobilità;
- c. lavoratori in cassa integrazione

Appare opportuno intervenire ad integrazione di quanto stabilito dal documento di cui al menzionato decreto n. 3433/CULT.FP/2009 per facilitare l'accesso dell'utenza alle operazioni formative finanziate.

2. ULTERIORI COSTI AMMISSIBILI

Al fine di favorire la partecipazione dei destinatari alle attività finanziate, sono ammissibili i seguenti costi, nel quadro di quanto previsto dall'articolo 81 del "Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo", di seguito Regolamento, emanato con DPR n. 07/Pres/2008 del 9 gennaio 2008 e ad integrazione di quanto previsto, in tema di ammissibilità delle spese, dal documento di cui al menzionato decreto n. 3433/CULT.FP/2009:

- a. costi relativi al vitto ed al trasporto degli allievi direttamente riferibili alla partecipazione alle attività formative finanziate nell'ambito del programma specifico n. 18.

Con specifico riferimento alle giornate di partecipazione alle attività formative, verificabili attraverso il riscontro del registro di presenza del corso tenuto dall'ente di formazione titolare dell'attività formativa medesima, sono ammissibili i costi sostenuti dagli allievi per:

- 1) vitto, con il riconoscimento, a favore di ogni allievo, di un importo forfettario di euro 5,29 per ogni giornata di formazione il cui calendario di lezione preveda la pausa pranzo. In sede di rendicontazione il soggetto attuatore imputa, per ciascun allievo avente titolo, un importo pari al prodotto tra euro 5,29 ed il numero delle giornate di effettiva presenza dell'allievo che hanno visto una interruzione delle lezioni nell'orario di pranzo;¹
- 2) trasporto, con il riconoscimento delle seguenti spese sostenute dagli allievi:
 - a) mezzo pubblico – pullman o treno;
 - b) utilizzo dell'automezzo proprio;
 - c) pedaggio autostradale – nel caso di utilizzo dell'automezzo proprio;

Le spese per il trasporto sono riconosciute con esclusivo riferimento alle giornate di effettiva presenza dell'allievo all'attività formativa.

¹ Numero così sostituito dal decreto 1059/LAVFOR.FP/2011

Le spese per il trasporto con mezzo pubblico sono giustificate con la presentazione del biglietto emesso dal vettore. E' ammissibile l'utilizzo di biglietti valevoli per una sola tratta, di biglietti giornalieri, di abbonamenti. I biglietti devono essere regolarmente obliterati; ai fini della ammissibilità, la data dell'obliterazione deve essere chiaramente leggibile.

Qualora il trasporto avvenga con l'utilizzo dell'automezzo proprio da parte dell'allievo, è ammissibile il costo pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro di percorrenza, tenuto conto della distanza intercorrente tra il luogo di domicilio dell'allievo e la sede di svolgimento dell'attività formativa. Ai fini della determinazione del costo della benzina, deve essere preso a riferimento il costo del carburante del primo giorno del mese di riferimento di cui al sito www.prezzibenzina.it area *Storico 2007 – Oggi*, colonna *Media delle compagnie*. Il rimborso delle spese per l'utilizzo dell'automezzo proprio è ammissibile solo qualora l'attività formativa si realizzi in un comune diverso da quella di domicilio del destinatario ed il destinatario dichiari l'impossibilità di poter ricorrere all'utilizzo del trasporto pubblico o che il suo utilizzo determini gravi difficoltà di accesso all'attività formativa. La dichiarazione del destinatario viene acquisita dal soggetto attuatore ed allegata al rendiconto finale dell'operazione.²

La giustificazione della spesa avviene attraverso una dichiarazione sottoscritta dall'allievo dalla quale risultino le giornate di utilizzo dell'automezzo proprio per raggiungere la sede dell'attività formativa, la distanza percorsa ed il relativo calcolo del costo sostenuto sulla base della modalità di calcolo sopraindicata.

I costi sostenuti per il pedaggio autostradale sono documentati con la presentazione della ricevuta di pagamento e devono essere relativi alle giornate di partecipazione dell'allievo all'attività formativa nelle quali il medesimo ha fatto uso dell'automezzo proprio.

A prescindere dal mezzo utilizzato, è ammissibile un solo viaggio di andata e ritorno al giorno

I costi per il vitto ed il trasporto sono ammissibili per tutte le categorie di destinatari di cui al paragrafo 1, in relazione alla partecipazione ad attività relative a tutte le tipologie formative previste dal documento di cui al decreto n. 3433/CULT.FP/2009.

La documentazione prodotta dall'allievo a giustificazione delle spese di vitto e trasporto deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, resa dall'allievo che conferma che le spese medesime sono state sostenute esclusivamente per le finalità di partecipazione all'attività formativa.

- b. indennità di frequenza per la partecipazione alle attività formative finanziate, con esclusione delle work experience.

Con esclusivo riferimento ai disoccupati che non percepiscono l'indennità di disoccupazione, è ammesso il riconoscimento di una indennità di presenza di euro 2,00 per ogni ora di effettiva presenza dell'allievo avente titolo all'attività formativa finanziata, riscontrabile dal registro di presenza del corso di riferimento.

Le spese per l'indennità di frequenza sono giustificate attraverso la documentazione attestante l'avvenuta erogazione della somma spettante agli allievi da parte del soggetto attuatore

La suddetta indennità è ammissibile in relazione alla partecipazione ad attività relative a tutte le tipologie formative indicate nel documento di cui al decreto n. 3433/CULT.FP/2009, con esclusione delle work experience.

- c. costi relativi all'attività di segreteria e amministrazione a carico dell'ente di formazione per la realizzazione dell'operazione.

Sono ammissibili le prestazioni del personale dipendente dell'ente di formazione addetto alle funzioni di segreteria e amministrazione nelle seguenti misure:

- 1) fino a 20 ore complessive di impegno per ogni operazione formativa di riferimento di carattere collettivo;
- 2) fino a 10 ore complessive di impegno per ogni operazione formativa di riferimento di carattere individuale.

² Paragrafo così modificato dal decreto 1059/LAVFOR.FP/2011

Il costo della prestazione è imputato sulla base del costo orario del dipendente o dei dipendenti impiegati derivante dalla busta paga del mese o dei mesi di effettivo impegno. La determinazione del costo orario avviene sulla base di quanto indicato nell'allegato 1 parte integrante del presente documento.

d. costi relativi alla certificazione esterna dei rendiconti delle operazioni.

Il rendiconto di ogni operazione deve essere presentato previa certificazione esterna da parte di persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed al DPR 20 novembre 1992, n. 474, non legata da rapporto organico con l'ente di formazione attuatore del prototipo formativo oggetto del controllo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi 193 e 196 della legge regionale 2/2000, come modificato dall'articolo 7, comma 10 della legge regionale 12/2010. Il costo massimo ammissibile per la certificazione di ciascun rendiconto è pari a euro 60,00.

La mancata certificazione esterna del rendiconto comporta la decadenza dal contributo.

e. Costi relativi alla fidejussione bancaria o assicurativa. E' ammissibile il costo sostenuto dal soggetto attuatore per l'accensione della polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a copertura dell'anticipazione finanziaria che può essere richiesta dal soggetto attuatore stesso ad avvenuto avvio dell'operazione formativa di riferimento.³

3. INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEGLI ULTERIORI COSTI AMMISSIBILI

Nel ricordare che la gestione delle attività formative realizzate nell'ambito del programma specifico n. 18 avviene con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari, si evidenzia che gli ulteriori costi ammissibili di cui al presente documento vengono gestiti "a costi reali".

I costi devono pertanto essere effettivamente sostenuti e documentati da fatture quietanzate o altra documentazione contabile di equivalente valore probatorio. In particolare devono:

- a. riferirsi temporalmente al periodo di realizzazione del progetto;
- b. essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, all'attività oggetto di attuazione e rendicontazione;
- c. essere reali, effettivamente sostenuti e contabilizzati; le spese devono essere state effettivamente sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione dell'attività e avere dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, i principi contabili e le specifiche prescrizioni in materia impartite dalla Direzione centrale;
- d. essere comprovati e giustificati da documenti contabili aventi un valore probatorio.

3.1 Predisposizione e presentazione dell'operazione

L'ente di formazione competente, contestualmente all'operazione formativa, inoltra all'ufficio di Udine, via Prefettura 10, del Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito Servizio, un'ulteriore operazione relativa alla previsione di spesa per gli ulteriori costi di cui al paragrafo 2.

Detta ulteriore operazione viene predisposta utilizzando la modulistica preparata dal Servizio e disponibile sul sito www.regione.fvg.it - *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione /area operatori*.

Nella fase di predisposizione dell'operazione, il costo complessivamente previsto, che ricomprende la spesa relativa al vitto, al trasporto e all'indennità di frequenza degli allievi, l'attività di segreteria e amministrazione e la certificazione esterna del rendiconto, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.

Nella fase di rendicontazione dell'operazione, il costo effettivamente sostenuto, nell'ambito di quello approvato a preventivo, deve essere imputato nel modo seguente:

- a. spesa relativa al vitto, al trasporto e all'indennità di frequenza degli allievi: voce di spesa B2.4 – Attività di sostegno all'utenza;
- b. spesa relativa all'attività di segreteria e amministrazione: voce di spesa B4.3 – Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione;

³ Lettera inserita dal decreto n. 13717/ LAVFOR.FP/2010

c. spesa relativa alla certificazione esterna del rendiconto: voce di spesa B2.8 – Altre funzioni tecniche.

Per accedere al formulario on line i soggetti attuatori devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplina tecnica in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it specificando:

- a. cognome e nome
- b. codice fiscale
- c. codice d'identificazione (username utilizzato)

Poichè l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta, tramite posta tradizionale e tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Il formulario deve essere presentato anche in forma cartacea e va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

3.2 Valutazione e approvazione delle operazioni

La valutazione delle operazioni avviene sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 45 comma 1, lettera b) del Regolamento, con l'applicazione delle medesime tempistiche previste per la valutazione delle operazioni formative di riferimento, di cui al documento approvato con il menzionato decreto n. 3433/CULT.FP/2009.

Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto o la mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione di cui al citato articolo 45 costituiscono causa di non ammissibilità al finanziamento dell'operazione.

La fase di comunicazione degli esiti della valutazione avviene attraverso i seguenti canali:

- a. pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto del dirigente del Servizio che sancisce gli esiti della valutazione;
- b. nota formale di approvazione – nel solo caso di ammissione al finanziamento – del Servizio all'ente di formazione;
- c. inserimento del decreto dirigenziale sul sito www.regione.fvg.it - *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione /area operatori*.

3.3 Flussi finanziari

Il pagamento delle operazioni può avvenire, da parte del Servizio:

- a. in un'unica soluzione a saldo, ad avvenuta verifica del rendiconto;
- b. con anticipazione dell'85% del costo complessivo dell'operazione, ad avvenuto avvio dell'operazione formativa di riferimento e previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dell'anticipazione; saldo ad avvenuta verifica del rendiconto.

3.4 Rendicontazione

Il rendiconto quietanzato delle spese sostenute per la realizzazione di ogni operazione deve essere presentato presso l'ufficio di Udine del Servizio, via Prefettura 10, previa la certificazione esterna del rendiconto medesimo di cui al paragrafo 2, capoverso d., entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto dell'operazione formativa di riferimento, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.regione.fvg.it - *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione /area operatori*

Hanno titolo al riconoscimento delle spese sostenute per il vitto ed il trasporto ed all'indennità di frequenza – quest'ultima, si ricorda, per la sola utenza disoccupata che non percepisce l'indennità di disoccupazione – i soli allievi che hanno positivamente concluso la partecipazione all'attività formativa di riferimento, con il raggiungimento della soglia minima di presenza prevista ai fini della rendicontazione.

4. ENTRATA IN VIGORE

Le previsioni di cui al presente documento entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del documento medesimo nel Bollettino ufficiale della Regione.